

Relazione di accompagnamento alle “Disposizioni attuative in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali”

La proposta di Regolamento in esame si propone di fornire un quadro dettagliato ed organico per l'attuazione della legge regionale n. 21/2025 ai fini dello sviluppo e la promozione dell'agricoltura sociale sul territorio regionale. E' stata redatta con l'obiettivo di garantire chiarezza, efficacia e piena conformità alla normativa sovraordinata, fornendo uno strumento operativo essenziale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura sociale sul territorio regionale.

In particolare, il testo affronta i seguenti aspetti attuativi:

Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale (Art. 2): Sono chiariti i criteri di riconoscimento delle attività di agricoltura sociale, stabilendo i requisiti di durata e continuità, con specifiche disposizioni per le attività stagionali e quelle svolte in convenzione. Si evidenzia, inoltre, la prevalenza delle prestazioni presso la sede della fattoria sociale e, se queste sono svolte esternamente all'azienda, la loro coerente funzionalità alla valorizzazione delle specificità territoriali.

Attività di inserimento socio-lavorativo (Art. 3): Il Regolamento detta le modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo, prevedendo l'utilizzo di diverse tipologie di rapporto di lavoro e tirocini non curriculari. Sono definite le quote minime di soggetti destinatari da impiegare nelle fattorie sociali in base al numero di addetti aziendali, con disposizioni specifiche per gli imprenditori agricoli senza dipendenti. È, inoltre, evidenziata la possibilità di integrare tali attività nei progetti di vita e riabilitativi individuali.

Prestazioni e attività sociali per le comunità locali (Art. 4): Si definiscono le tipologie di prestazioni e attività sociali rivolte alle comunità locali, con un focus su bisogni di vita, conciliazione familiare e supporto a gruppi vulnerabili. Sono esplicitati i requisiti per i servizi quali agrisilo, agrinido, servizi per anziani e orti sociali e le relative modalità di svolgimento tramite i tirocini, articolando nel dettaglio le fasce d'età a cui è diretto il servizio nonché le peculiarità dei programmi didattici ed educativi.

Prestazioni di supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative (Art. 5): Il Regolamento disciplina i servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e delle funzioni sociali, emotive e cognitive attraverso l'ausilio di animali e piante. Si fa riferimento alla terapia assistita con animali (TAA), alla educazione assistita con animali (EAA) e alla attività assistita con animali (AAA), nel rispetto delle linee guida nazionali e della normativa regionale specifica. Si menziona la possibilità di utilizzare lo strumento del Budget di Salute.

Progetti di educazione ambientale e alimentare (Art. 6): Sono definite le modalità per la realizzazione di progetti di educazione ambientale, alimentare, salvaguardia della biodiversità e diffusione della conoscenza del territorio, rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà. Si sottolinea la possibilità di utilizzare orti sociali e l'importanza di commisurare le attività all'età e alle condizioni dei destinatari.

Iscrizione al registro regionale delle fattorie sociali (REFAS) (Artt. 7 e 8): Il Regolamento stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione al REFAS dei soggetti titolati all'iscrizione. È elencata la documentazione necessaria, la modalità di presentazione delle istanze nonché la composizione della Commissione interdisciplinare regionale per la valutazione delle istanze. Si definiscono le procedure per la gestione del registro, le modalità per la definizione delle caratteristiche grafiche del logo e per l'utilizzo dello stesso; si esplicita la documentazione che sottende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Mantenimento dei requisiti e vigilanza (Art. 9): Sono previste le modalità per la

comunicazione delle variazioni relative ai requisiti di iscrizione e le procedure di controllo, sanzione ed eventuale cancellazione dal registro, coerentemente all'art. 11 della Legge Regionale n. 21/2025.

Modalità di esercizio delle attività (Art. 10): Si forniscono indicazioni sulla coesistenza delle attività di agricoltura sociale con altre attività agricole, garantendo la sicurezza delle persone e l'utilizzo appropriato dei fabbricati e dei servizi.

Riconoscimento provvisorio (Art. 11): Sono disciplinate le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti che hanno esercitato l'attività di agricoltura sociale per almeno due anni precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento, prevedendo un termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti.

Disposizioni finali (Art. 12): Si rimanda alle disposizioni della Legge Regionale n. 21/2025, alla normativa statale e regionale vigente per quanto non espressamente previsto. Sono definiti, altresì, i tempi e la modalità per l'entrata in vigore del regolamento.